SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003.

Approvazione del Programma statistico nazionale 2003-2005.

03A09610

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **249.**

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Multinational Force and Observers
Rome, Italy

March 25, 2002

Excellency,

I have the honor to refer to the Agreement between the Government of Italy and the Multinational Force and Observers (MFO) effected by an exchange of letters dated 16 and 25 March 1982, and to your Excellency's Note, transmitted to the MFO by letter 102/1247 of 6 March 2002.

Your Excellency's Note referred to the outstanding contribution made by the Italian Naval contingent to the work of the MFO, and proposed the extension of the Agreement for a further term of five years from March 25, 2002.

I have further honor to confirm that the proposals in your Excellency's Note are acceptable to the MFO, and that your Excellency's Note, together with this reply, constitute an agreement between the Government of Italy and the Multinational Force and Observers extending Italy's participation in the MFO for a further period of five years from March 25, 2002.

H.E. Silvio Berlusconi
President of the Council of Ministers and Minister of Foreign Affairs a.i.
Rome, Italy

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Arthur H. Hughes

Director General

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 6 MAR. 2002

Illustre direttore generale,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo entrato in vigore con uno scambio di lettere in data 25 marzo 1982, relativo alla partecipazione dell'Italia alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), e relative intese. L'accordo è stato recentemente prorogato nel 1997, per un periodo di cinque anni a partire dal 25 marzo 1997.

Il Governo italiano contribuisce attualmente all'Organizzazione con un contingente navale e svolge un compito essenziale nel garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, in base al Trattato di Pace tra Egitto e Israele. Il Contingente italiano espleta le sue mansioni con una professionalità ed affidabilità tali da poter legittimamente essere motivo di orgoglio per il Suo governo, come lo è per la MFO.

In considerazione di ciò, ho l'onore di proporre di prorogare la partecipazione italiana alla MFO ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque anni ad iniziare dal 25 marzo 2002.

Se la proposta può essere accettata dalla MFO, propongo che la presente Lettera, insieme con la Sua risposta di eguale tenore, costituiscano un Accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Alla scadenza della presente proroga, la partecipazione italiana potrà essere ulteriormente rinnovata con il consenso reciproco.

La prego di voler gradire i sensi della mia alta considerazione.

Renato Ruggiero
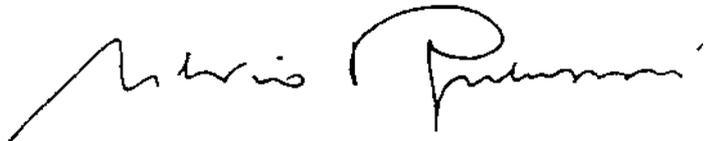
S.E. Arthur H. Hughes
Direttore Generale
Multinational Force and Observers
ROMA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3537):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 gennaio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri delle commissioni: I, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 18 febbraio 2003 e l'11 marzo 2003.

Esaminato in aula ed approvato l'8 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2188):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, il 3 e 4 giugno 2003.

Relazione scritta annunciata il 24 giugno 2003 (atto n. 2188-A) relatore sen. CASTAGNETTI.

Esaminato in aula e approvato il 24 giugno 2003.

03G0273

LEGGE 19 agosto 2003, n. **250.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di euro 17.850 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA TURCHIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia, di seguito denominati Parti contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;

Convinti che l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di cooperazione doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla Mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I
DEFINIZIONI

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;

alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;

alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;

alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) «Amministrazione doganale», nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di finanza e nella Repubblica di Turchia, il Primo Ministero, Sottosegretariato alle Dogane;

c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea;

e) «consegna controllata», il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;

f) «persona», ogni persona fisica o giuridica;

g) «dati personali», ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

h) «stupefacenti e sostanze psicotrope», tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;

i) «Amministrazione doganale richiedente», l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza;

j) «Amministrazione doganale adita», l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.

CAPITOLO II
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Art. 2.

1. Le Parti contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali.

2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione europea e Parte contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione europea.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

CAPITOLO III
CASI DI ASSISTENZA

Art. 3.

1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;

b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Art. 4.

Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano — su richiesta e previa indagine, se necessaria — tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Art. 5.

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte contraente adita;

b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;

c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte contraente;

d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte contraente.

Art. 6.

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, laddove possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO IV
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA

Art. 7.

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili in quella Parte contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:

a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali;

b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Art. 8.

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformità con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorità di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.

Art. 9.

Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

Art. 10.

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;

c) lo scambio di esperti in materie doganali.

CAPITOLO V
COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Art. 11.

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile.

Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. Le richieste di assistenza nell'ambito di questo Accordo sono fatte in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta;

b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;

c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;

d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente adita.

5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte contraente a quella dell'altra Parte contraente in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

Art. 12.

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.

2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Art. 13.

1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.

2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi né portare armi.

CAPITOLO VI

FILES E DOCUMENTI

Art. 14.

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.

2. I documenti previsti nel presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Nello stesso tempo tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito.

3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.

4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.

CAPITOLO VII

ESPERTI E TESTIMONI

Art. 15.

1. Su richiesta di una Parte contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualità il funzionario deve comparire.

2. L'Amministrazione doganale, che accetta la richiesta, precisa, qualora richiesto nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio della Parte contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13.2 del presente Accordo.

CAPITOLO VIII

UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Art. 16.

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative nazionali dell'Amministrazione che li riceve non vieti tale comunicazione.

3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.

4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi nazionali di questa Parte contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.

Art. 17.

Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

ECCEZIONI

Art. 18.

1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.

2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

COSTI

Art. 19.

1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.

CAPITOLO XI

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED AMBITO TERRITORIALE

Art. 20.

1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengano rapporti diretti tra di loro.

2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista Italo-Turca, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Sottosegretariato delle Dogane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

4. Le controversie per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Art. 21.

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali di entrambe le Parti contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

CAPITOLO XII
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

Art. 22.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Art. 23.

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

Art. 24.

Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 settembre 2001 in due originali, nelle lingue Italiana, Turca ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Mario Andrea Mariani

Per il Governo della Repubblica della Turchia

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:

a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;

b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;

c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;

d) accurati e, quando necessario, aggiornati;

e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati il nome del responsabile di tale schedario;

b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;

c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*.

5.1. Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3. La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, fiscal, social, commercial, industrial and agricultural interests of their respective Countries as well as to the legitimate interest of trade;

CONVINCED that action against customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Cooperation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD ALSO TO the provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I
DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) “customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
   - the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
   - the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
   - measures on prohibition, restriction and control, including exchange control laws;
   - the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) "Customs Administration", shall mean in the Italian Republic, the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and in the Republic of Turkey, Prime Ministry, Undersecretariat of Customs.

c) "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;

d) "import and export duties and taxes” shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) “controlled delivery” shall mean the method, which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences;

f) "person" shall mean any natural or legal person;

g) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable person;

h) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;

i) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration which requests assistance;

j) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration from which assistance is requested.

CHAPTER II
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is without prejudice to the present and future obligations that the Italian Republic shall comply with in the matter of customs laws as a Member State of the European Union and as a Contracting Party in intergovernmental agreements already concluded or to be concluded between the Member States of the European Union.

4. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties, and does not cover criminal legal assistance. The application of this Agreement shall not affect the obligations of mutual administrative assistance of the Contracting Parties under any other international Convention or Agreement.

CHAPTER III
INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 3

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;
b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed.

Article 4

According to their legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 5

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 6

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

CHAPTER IV
INSTANCES OF SPECIAL ASSISTANCE

Article 7

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

   a) substantial changes of their customs laws;
   b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
   c) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 8

Upon request, the Customs Administration of a Contracting Party shall, in accordance with the legislation in force in the territory of the requested Contracting Party, notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in its territory, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 9

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective national laws and regulations, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 10

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;
c) exchange of experts in customs matters.

CHAPTER V
COMMUNICATION AND EXECUTION OF REQUESTS

Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing. Requests for assistance under this Agreement shall be made in a language agreed upon by the Customs Administrations.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:

   a) the Customs Administration making the request;
   b) the subject of and reason for the request;
   c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
   d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

Article 12

1. If one Customs Administration so request, the other Customs Administration shall initiate inquires concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquires to the Customs Administration.

2. The inquires shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the cooperation of that agency.

Article 13

1. With the authorization and under the conditions, if any, of the requested Customs Administration, the officials of the requesting Customs Administration may, in particular cases, be present, with advisory tasks, in the territory of the State of the former when offences against customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration are investigated. On such occasion the said officials may provide and receive information, including documentary, or assistance with regard to the request made.

2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of a Customs Administration are present on the territory of the State of the other Customs Administration, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulations in force in the said territory, and be responsible for any violation they might commit. They must not wear uniform or carry arms.

CHAPTER VI
FILES AND DOCUMENTS

Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII
EXPERTS AND WITNESSES

Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with customs offence, the requested Customs Administration may authorize, its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its own officials may testify.

3. The provisions referred to in the Article 13.2 of this Agreement, are applied to the customs officials authorized to testify, during their stay in the territory of the requesting Contracting Party.

CHAPTER VIII
USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS AND DATA PROTECTION

Article 16

1. The information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in investigative, judicial and administrative proceedings, in terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purpose of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for by this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. The restrictions provided for in paragraph 1 and 2 are not applicable to the information, communications and documents concerning offences related to narcotic drugs and psychotropic substances.

4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 17

1. Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX
EXEMPTIONS

Article 18

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interest of the requested Contracting Party or would involve a violation of an industrial, commercial or professional secret in the territory of that Contracting Party or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions it may refuse to provide such assistance, provide partly or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If a Customs Administration asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the Customs Administration of the other Contracting Party, it shall draw attention to the fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X
COSTS

Article 19

Each Customs Administration shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, and for the interpreters other than Government employees.

CHAPTER XI
IMPLEMENTATION OF AGREEMENT AND TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 20

1. The Customs Administrations may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of customs offences maintain direct relations with each other.

2. The Customs Administrations shall agree detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Italian -- Turkish Commission shall be established, to be made up of the Director of the Customs Agency and the Undersecretary of Customs respectively, or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

Article 21

This Agreement shall apply to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

CHAPTER XII
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements of ratification have been met.

Article 23

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels. The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 24

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT Rome..........on September 10, 2001.in two originals, in the Italian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
Mario Andrea Vattani

For the Government
of the Republic of Turkey
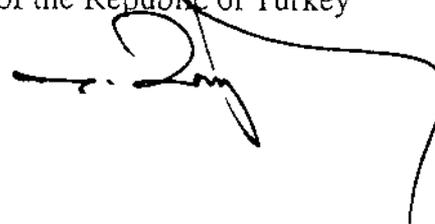
ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

a) obtained and processed fairly and lawfully;

b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

d) accurate and, where necessary, kept up to date;

e) preserved in a form, which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.

5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;

b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3389):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli Affari esteri (BERLUSCONI) il 14 novembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2003 ed il 20 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2098):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 giugno 2003 e l'8 luglio 2003.

Relazione scritta annunciata il 23 luglio 2003 (atto n. 2098-A) relatore sen. PELLICINI.

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.

03G0274

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Determinazione delle maggiori entrate riservate all'erario per l'anno 1997 a carico della regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 69 dello statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale;

Visto, in particolare l'art. 10-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 432 del 1996, che prevede un accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale per determinare, per l'anno 1997, la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi nell'ambito di manovre correttive di finanza pubblica;

Vista la nota n. 0038708 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. in data 29 aprile 2002, con la quale si propone di assumere come base di calcolo la stima delle maggiori entrate previste dalle singole manovre finanziarie, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse all'incremento derivante dall'evoluzione territoriale dei tributi oggetto della riserva e segnatamente le maggiori entrate recate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Considerato che il gettito indicato sopra è stato poi rapportato per ogni singolo tributo alle somme accertate, risultanti dai rendiconti generali dello Stato nell'anno 1997;

Considerato che le incidenze percentuali così determinate sono state poi applicate, per l'anno 1997, al gettito regionale delle singole entrate accertate per il medesimo anno;

Considerato che, applicando la metodologia sopra descritta, l'ammontare complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti dai provvedimenti di risanamento della finanza pubblica per l'anno 1997 è pari a euro 12.539.574,00, come si evince dalle tabelle allegate al presente decreto;

Considerato che per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari tra l'ente regione e il Ministero della giustizia per il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici dei giudici di pace di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, si provvede in separata sede;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'intesa del presidente della regione espressa con nota n. 21274 in data 11 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le maggiori entrate riservate all'erario per l'anno 1997, relative alla regione Trentino-Alto Adige, sono quantificate in euro 12.539.574,00.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare le somme di cui all'art. 1, per complessivi euro 12.539.574,00, sulle spettanze da devolvere alla regione Trentino-Alto Adige a titolo di quote fisse per l'anno 2003.

Art. 3.

1. Per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari tra la regione Trentino-Alto Adige e il Ministero della giustizia, concernente il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici dei giudici di pace di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, si provvede con apposita intesa tra i due soggetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 355

TABELLA *A*

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO

(Afferenti a tributi il cui gettito, devoluto alla Regione, non è oggettivamente quantificabile)

- Anno 1997 -

(In miliardi di lire)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RENDICONTO GENERALE REGIONE 1997	MAGGIORI ENTRATE REGIONE			TOTALI GENERALI
			D.L. 669/96 *(convertito in L.30/97)*	L. 662/96	D.L. 79/97 *(convertito in L.140/97)*	
182	I.V.A. INTERNA	291,8	0,12	2,07	-	2,19
100	IMPOSTA IPOTECARIA	54,2	0,9	0,76	15,61	17,27
160	IMPOSTA SUCCESSIONI	37,9	-	0,27	2,14	2,41
170	PROVENTI LOTTO	26,4	-	2,41	-	2,41
TOTALI			1,01	5,51	17,75	24,28

EURO 12.539.573,51

N.B.: Le maggiori entrate sono state determinate rapportando i dati del rendiconto regionale con i parametri di incidenza di cui alla Tabella B

TABELLA B

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO

(costruzione incidenze percentuali)

Anno 1997

(Importi in miliardi di lire)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RENDICONTO GENERALE STATO (a)	MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE (b)			INCIDENZA % ANNUA
			D.L. 669/96 (convertito in L.30/97)	L. 662/96	D.L. 79/97 (convertito in L. 140/97)	
1203/01	I.V.A. INTERNA	115.514	49	817		
	% (b/a)		0,04	0,71	-	0,75
1210	IMPOSTA IPOTECARIA	2.552	42	36	735	
	% (b/a)		1,65	1,41	28,80	31,86
1239	IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZ.	1.257		9	71	
	% (b/a)			0,72	5,65	6,37
1801	PROVENTI LOTTO	8.784		800		
	% (b/a)			9,11	-	9,11

FONTE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATO, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997, CONTO DEL BILANCIO - PROSPETTI RIASSUNTIVI ENTRATA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale delle cooperative del 6 marzo 1996 di decentrazione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi DIV VI/I - del 20 settembre 2002;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate, tutte aderenti al Consorzio acli comunali in liquidazione, con sede in Roma, sono sciolte ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 6 - BUSC 19721;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 7 - BUSC 19722;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 9 - BUSC 19724;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 13 - BUSC 19813;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 14 - BUSC 19814;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 15 - BUSC 19815;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 17 - BUSC 19817;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 18 - BUSC 19818;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 23 - BUSC 19823;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 26 - BUSC 19826;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 27 - BUSC 19827;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 28 - BUSC 19828;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 31 - BUSC 19831;

Soc. coop.va Edilizia Acli Comunali n. 32 - BUSC 19832.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 luglio 2003

Il dirigente: CORSI

03A09773

DECRETO 28 luglio 2003.

Nomina di un membro supplente della commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE
REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 che dispone miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali e dà disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto in particolare l'art. 14 della stessa legge, il quale prevede la nomina da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di una commissione deliberante istituita presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, con il quale sono stati unificati gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono state istituite le direzioni provinciali del lavoro;

Visto il proprio provvedimento n. 776 dell'8 gennaio 2001 con il quale è stata ricostituita la commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in seguito indicata anche come C.I.S.O.A.;

Vista la nota della Federazione provinciale coltivatori diretti di Treviso datata 4 giugno 2003 con la quale viene designata la sig.ra Lucia Colesso in qualità di membro supplente in seno alla C.I.S.O.A. in rappresentanza della Federazione medesima;

Considerato che, in sede di rinnovo della commissione di cui sopra non era stato designato da parte della Federazione provinciale coltivatori diretti un componente supplente;

Decreta:

La sig.ra Lucia Colesso viene nominata membro supplente della Commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 28 luglio 2003

Il direttore reggente: PARRELLA

03A09777

DECRETO 29 luglio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del M.L.P.S.;

Visto il decreto n. 1 protocollo 3284 del 18 febbraio 2002 del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2002/06;

Preso atto di quanto comunicato dall'Unindustria di Padova con nota protocollo n. 3291 del 24 luglio 2003 relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro tra Unindustria di Padova ed il dott. Emilio Cannarsi, nominato con il D.D. di cui prima componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova in rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario;

Vista la designazione in data 24 luglio 2003 di Unindustria di Padova, con la quale l'Organizzazione dei datori di lavoro del settore secondario nomina il dott. Alberto Mazzetto come rappresentante, in sostituzione del dott. Emilio Cannarsi, così;

Decreta:

Il dott. Alberto Mazzetto, nato a Padova il 24 settembre 1945 (Unindustria) è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario, fino alla naturale scadenza dell'organo collegiale (17 febbraio 2006) in sostituzione del dott. Emilio Cannarsi.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 29 luglio 2003

Il direttore provinciale: DRAGO

03A09779

DECRETO 29 luglio 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la legge n. 533/1973;

Visto il D.D. n. 21 del 15 novembre 2002, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e nominato il dott. Emilio Cannarsi componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro (Unindustria);

Preso atto di quanto comunicato dall'Unindustria di Padova con nota prot. n. 3292 del 24 luglio 2003 relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro tra Unindustria di Padova ed il dott. Emilio Cannarsi;

Visto che con la predetta nota Unindustria di Padova ha designato, in sostituzione del dott. Emilio Cannarsi la dott.ssa Marina D'Este, così;

Decreta:

La dott.ssa Marina D'Este, nata a Padova il 26 settembre 1959, è nominata, in rappresentanza dei datori di lavoro, componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, in sostituzione del dott. Emilio Cannarsi.

Il presete decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Padova, 29 luglio 2003

Il direttore provinciale: DRAGO

03A09781

DECRETO 30 luglio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Sondrio.

IL DIRETTORE
REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 5/2002 con il quale è stato ricostituito il comitato I.N.P.S.;

Vista la nota n. 5272 del 14 luglio 2003 della Ragioneria provinciale dello Stato di Sondrio con la quale viene comunicato che il sig. Enrico Mauro è stato nominato direttore della stessa in sostituzione dal rag. Guido Coppola;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Enrico Mauro è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza della Ragioneria provinciale dello Stato di Sondrio.

Sondrio, 30 luglio 2003

Il direttore reggente: BUSI

03A09775

DECRETO 31 luglio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Habitat 78» società cooperativa a responsabilità limitata, in Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero della attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 20 ottobre 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa edilizia «Habitat 78» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in 45100 Rovigo, è stata sciolta ed il sig. Barchetta Vittorino, ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale in data 27 marzo 2002 ed il successivo accertamento del 16 novembre 2002, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 giugno 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 codice civile, così;

Decreta:

Il dott. Michele Mazzolaio, via Ricchieri, 11 - Rovigo, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Habitat 78» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in 45100 Rovigo, costituita per rogito notaio dott. Claudio Gabinio il 21 dicembre 1963, già posta il liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 20 ottobre 1992, in sostituzione del sig. Barchetta Vittorino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 31 luglio 2003

Il direttore provinciale: DRAGO

03A09778

DECRETO 1º agosto 2003.

Sostituzione di un membro della prima speciale commissione nel comitato provinciale I.N.P.S. di Grosseto.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 2 del 29 gennaio 2002 con il quale venivano ricostituite le speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto che il sig. Tei Corrado veniva nominato membro della prima speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni quale rappresentante dei lavoratori autonomi (C.I.A.);

Vista la nota del 28 luglio 2003 della Confederazione italiana agricoltori di Grosseto con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Tei Corrado con il sig. Ottavi Urise;

Decreta:

Il sig. Ottavi Urise viene nominato membro della prima speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S., in sostituzione del sig. Tei Corrado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 1º agosto 2003

Il dirigente provinciale: BUONOMO

03A09776

DECRETO 4 agosto 2003.

Ricostituzione presso la direzione provinciale del lavoro di Firenze della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che sia istituita in ogni provincia, presso la direzione provinciale del lavoro, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore di tale ufficio o un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il D.D. n. 462 dell'8 gennaio 1974, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Firenze;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Firenze, sia al fine di una ricognizione della effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali che la compogono, sia al fine di garantire il regolare funzionamento e la continuità del citato organo collegiale, specialmente a seguito delle novelle di cui ai decreti legislativi numeri 80 e 387 del 1998, che hanno reso obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile;

Considerato che l'art. 410 del codice di procedura civile prevede che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale designino i propri rappresentanti nell'organo collegiale in questione;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1564 del 14 ottobre 2002, con la quale viene trasmesso l'elenco delle organizzazioni sindacali che risultano più rappresentative sul piano nazionale;

Viste le designazione effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Firenze la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato, composta come segue: presidente: il direttore provinciale del lavoro *pro-tempore* o un suo delegato;

Componenti effettivi:

rappresentanti dei lavoratori:

Ricci Mauro (C.G.I.L.);

Vigiani Sergio (C.G.I.L.);

Grossi Uliviero (C.I.S.L.);

Forconi M. Grazia (U.I.L);

rappresentanti dei datori di lavoro:

Viviani Leopoldo (Ass.ne industriali);

Paoli Danilo (C.N.A.);

Serboni Ennio (Unione commercio e turismo);

Giraldi Luca (Unione prov.le agricoltori).

Componenti supplenti:

rappresentati dei lavoratori:

Cellini Antonella (C.G.I.L.);

Cresi Franca (C.G.I.L.);

Paoletti Bruno (C.I.S.L.);

Bellucci Carlo (U.I.L.).

rappresentanti dei datori di lavoro:

Masi Enrica (Ass.ne industriali);

Checchi Daniela (Artigianato fiorentino);

Baggiani Tiziana (Unione commercio e turismo);

Acinapura Maria (Unione prov.le agricoltori).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

La commissione provinciale di conciliazione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data in cui verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Firenze, 4 agosto 2003

Il direttore: MUTOLO

03A09780

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2003.

Libero ingresso in occasione delle Giornate europee del patrimonio, alla Galleria nazionale d'arte moderna - sede espositiva contemporaneo-temporaneo, presso l'ala mazzoniana della stazione Termini di Roma, nelle giornate del 27 e 28 settembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingressi musei;

Vista la circolare n. 83 del 26 giugno 2003 del segretario generale;

Considerato quanto rappresentato dal Ministero in argomento in merito all'iniziativa Giornate europee del patrimonio ed in particolare la proposta di consentite il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nelle giornate 27 e 28 settembre 2003;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole individuando le sedi espositive che aderiranno all'iniziativa;

Decreta:

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, è consentito il libero ingresso alla Galleria nazionale d'arte moderna - sede espositiva contemporaneo-temporaneo, presso l'ala mazzoniana della stazione Termini di Roma, nelle giornate del 27 e 28 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il direttore generale: BALDI

03A09770

DECRETO 30 luglio 2003.

Libero ingresso in occasione delle celebrazioni italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione, alla Galleria nazionale d'arte moderna - sede espositiva contemporaneo-temporaneo, presso l'ala mazzoniana della stazione Termini di Roma, nella giornata del 19 ottobre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingressi musei;

Vista la nota n. 229/3345 del 27 maggio 2003, con la quale il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale ha reso noto che quest'anno si svolgeranno le celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione;

Considerato quanto rappresentato dal Ministero in argomento in merito all'iniziativa «Musei d'Italia contro la fame» ed in particolare la proposta di consentite il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nella giornata del 19 ottobre 2003 al fine di sensibilizzare l'opinione italiana e mettere in risalto la presenza in

Italia del Polo agro-alimentare romano delle Nazioni Unite, anche con eventuale raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative del polo stesso;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 9 giugno 2003, ha espresso parere favorevole individuando le sedi espositive che aderiranno all'iniziativa;

Decreta:

In occasione delle celebrazioni italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione, è consentito il libero ingresso alla Galleria nazionale d'arte moderna - sede espositiva contemporaneo-temporaneo, presso l'ala mazzoniana della stazione Termini di Roma nella giornata del 19 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il direttore generale: Baldi

03A09771

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003-2004, nella regione Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Umbria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine della regione Umbria, di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: «Pinot B», «Chardonnay», «Pinot N», «Pinot G» e «Grechetto».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10080

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003-2004, nella regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale della regione Abruzzo, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e/o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10081

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazioni nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Bari;

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Taranto;

gelate dall'8 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Lecce;

gelate dall'8 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Brindisi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bari:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Binetto, Bitonto, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola, Toritto;

Brindisi:

gelate dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Carovigno, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa Castelli;

Lecce:

gelate dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Veglie;

Taranto:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Massafra, Maruggio, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, San Giorgio Ionico, Sava, Taranto, Torricella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10088

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bologna:

gelate del 7 aprile 2003 e dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Imola;

Forlì-Cesena:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Modigliana, Montiano, Roncofreddo, Tredozio;

Modena:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003 e del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d-bis)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Cavezzo, Finale Emilia, San Felice sul Panaro;

Ravenna:

gelate dal 7 aprile 2003 dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10089

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Sondrio:

gelate del 6 aprile 2003, del 7 aprile 2003 e dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Chiuro, Delebio, Grosotto, Lovero valtellino, Mantello, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Tovo di Santagata, Traona, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10090

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, converti o dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratori della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Perugia:

gelate del 7 aprile 2003, del 9 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Foligno, Gubbio, Spello, Spoleto, Torgiano, Trevi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10092

DECRETO 1º settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto e Pisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nella province di Grosseto, Pisa, Firenze, Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Arezzo:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino;

Firenze:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio del comune di Marradi;

Grosseto:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Capalbio, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monte Argentario, Scarlino;

Pisa:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Crespina, Lari, San Giuliano Terme, Terricciola, Vecchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10093

DECRETO 1º settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 5 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Alessandria:

gelate del 6 aprile 2003, del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* art. 3, comma 2-*bis* nel territorio dei comuni di Alessandria, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Camino, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Cereseto, Fabbrica Curone, Gabiano, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montemarzino, Pozzol Groppo, Sarezzano, Viguzzolo, Villamiroglio, Volpedo, Volpeglino;

Asti:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Asti, Refrancore, San Damiano d'Asti;

Biella:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Cavaglia, Roppolo, Viverone;

Cuneo:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Borgo San Dalmazzo, Busca, Demonte, Dronero, Lagnasco, Manta, Saluzzo, Verzuolo;

Vercelli:

gelate dal 5 aprile 2003 al 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio del comune di Borgo d'Ale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10094

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Frosinone:

gelate dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio del comune di Paliano;

Latina:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Aprilia, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Terracina;

Roma:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Ariccia, Artena, Colonna, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Lanuvio, Lariano, Marino, Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nettuno, Palestrina, Palombara Sabina, Roma, San Cesareo, Sant'Angelo Romano, Velletri, Zagarolo;

Viterbo:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Bagnoregio, Bolsena, Carbognano, Celleno, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Montefiascone, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10095

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nelle province di Matera, Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge

14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Matera:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nell'intero territorio provinciale;

Potenza:

gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* art. 3, comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10096

DECRETO 1° settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio nell'Emilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 20 maggio 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio nell'Emilia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bologna:

grandinate del 20 maggio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Imola, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Ozzano dell'Emilia, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena;

Ferrara:

grandinate del 20 maggio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d)*-bis, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Portomaggiore, Sant'Agostino, Tresigallo;

Modena:

grandinate del 20 maggio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d)*-bis, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola;

Ravenna:

grandinate del 20 maggio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Alfonsine, Conselice, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna;

Reggio nell'Emilia:

grandinate del 20 maggio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d)*-bis, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10097

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2003.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - Sessione straordinaria, anno scolastico 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto l'art. 18 dell'O.M. n. 35 del 4 aprile 2003, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002-2003, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: martedì 9 settembre 2003;

seconda prova scritta: mercoledì 10 settembre 2003 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: venerdì 12 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.

Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 10 e venerdì 12 settembre 2003.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 9 settembre 2003.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 9 settembre 2003.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 8 settembre 2003, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto in materia di compensi, dalla C.M. n. 52 dell'11 giugno 2003. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n. 35 del 4 aprile 2003.

2. I capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 8 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 212

ALLEGATO

Ragioneria Provinciale dello Stato di RCSPU-ROMA
Provvedimenti Giuridici

STAMPA ELENCO

RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RCSPU-ROMA

A: **DIR.GEN.ORDINAMENTI SCOLASTICI**

ELENCO N. **0400030** **RCSPU-ROMA**, lì **26/08/2003**

ELENCO DEI DECRETI REGISTRATI DALLA CORTE DEI CONTI CHE SI RESTITUISCONO A CODESTO UFFICIO

Numero	Provvedimento		Oggetto	Cronologico			REGISTRAZIONE C.d.C.	
Prog.	Numero	Data		Tipo	Numero	Anno	Numero	Data
1	00057/	08/07/2003	SESSIONE STRAORD.ESAMI STATO ISTR.SECOND.SUP.AS 02/03	400C	000035	2003	04 212	19/07/2003

03A10091

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 settembre 2003.

Decorrenza del regime degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea riguardanti le rotte Crotone/Milano e vv. e Crotone/Roma e vv.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE 2408/92 del 23 luglio 1992, in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati su determinate rotte;

Visto l'art. 52, commi 35 e 36 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto l'imposizione di oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 15537/AC del 19 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002, con il quale sono stati istituiti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone/Milano e vv. e Crotone/Roma e vv. e determinati i relativi contenuti;

Considerato che nessun vettore ha dichiarato la disponibilità ad operare le rotte sopra indicate senza compensazione, nei termini stabiliti;

Visto il bando di gara pubblicato dall'Italia nella GUCE C 65 del 19 marzo 2003 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento CEE 2408/92 per la gestione dei servizi di linea sulle rotte sopra indicate;

Visti i verbali di gara in data 9 luglio 2003 e 16 luglio 2003 concernenti la procedura selettiva, in esito alla quale la Commissione, appositamente costituita, propone di affidare alla società Alitalia la gestione dei servizi aerei di linea di cui in premessa;

Vista la nota del direttore generale dell'ENAC n. 422114/SCA dell'8 agosto 2003 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore della società Alitalia;

Ritenuto che, ai sensi del punto 3, dell'articolo unico del decreto ministeriale del 19 novembre 2002, occorre stabilire la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra specificate divengono obbligatori;

Decreta:

Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea riguardanti le rotte Crotone/Milano e vv. e Crotone/Roma e vv. divengono obbligatori a decorrere dal 15 settembre 2003.

L'ENAC è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Roma, 3 settembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A10087

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 settembre 2003.

Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dalla legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 3 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2001, n. 249, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2002 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

Vista la decisione della Commissione europea riguardo l'emendamento dell'allegato VII del regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000;

Considerato che la sostituzione dell'halon nelle flotte di navi mercantili richiede una pianificazione al fine di non compromettere il normale svolgimento dei servizi;

Decreta:

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive approvano il piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre 1993, n. 594, e successive modifiche».

Roma, 2 settembre 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

03A10110

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di accettazione di atti con procedure Pregeo, Docfa e volture dell'ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota protocollo n. 150665 del 30 luglio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di accettazione di atti con procedure Pregeo, Docfa e volture in data 28 e 29 luglio 2003;

Accertato, che l'irregolare funzionamento, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico causato da problemi al gruppo di continuità del server al quale sono collegati tutti i PC, nei giorni 28 e 29 luglio 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di accettazione di atti con procedure Pregeo, Docfa e volture dell'ufficio provinciale di Forlì dalle ore 9 alle ore 13 nelle giornate del 28 e 29 luglio 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 agosto 2003

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

03A10098

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 marzo 2003, n. 2438. (Deliberazione n. 89/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

Premesso che:

con decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione n. 4448/02), il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01 (di seguito: sentenza n. 6691/01), relativamente al ricorso promosso dal consorzio Consiag di Prato (di seguito: consorzio Consiag), che ha annullato l'art. 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) nella parte in cui si prevede che «nel caso di servizio svolto in forma associata l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite, individuando singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio riferiti a ciascuna località e non all'ambito tariffario complessivamente inteso»;

ai fini dell'ottemperanza della sopra citata decisione, l'Autorità, con delibera 12 dicembre 2002, n. 205/02 (di seguito: delibera n. 205/02) ha avviato un procedimento volto tra l'altro a verificare, in relazione al caso prospettato della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra comuni, l'adeguatezza delle formule di calcolo attual-

mente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruità tra costi effettivi e ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime formule di calcolo;

il Tar Lombardia, con sentenza 19 marzo 2003, n. 2438/03 (di seguito: sentenza n. 2438/03), accogliendo il ricorso promosso dal consorzio Consiag per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6691/01, ha ordinato all'Autorità:

a) di astenersi, limitatamente ai fini dell'ottemperanza a detto giudicato promossa con la citata delibera n. 205/02, dallo svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza delle formule di calcolo previste dalla deliberazione n. 237/00 sopra censurate, al caso prospettato dalle ricorrenti;

b) di individuare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante che le formule di cui alla lettera *a)*, detenninano in capo ai ricorrenti;

c) di approvare, in difetto di quanto ordinato alla lettera *b)*, entro i successivi cinque giorni le tariffe inviate dalle ricorrenti;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Viste:

la deliberazione n. 237/00;

la delibera dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 di approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza;

la delibera n. 205/02;

la sentenza n. 6691/01;

la decisione n. 4448/02;

la sentenza n. 2438/03;

Considerato che:

con la sentenza n. 2438/03, il Tar Lombardia ha precisato che il contenuto precettivo della sentenza di primo grado n. 6691/01 è costituito «dall'accertamento che l'esclusione della possibilità di conferire unitaria rilevanza all'ambito tariffario complessivamente inteso, anche per la situazione territoriale in cui opera il consorzio Consiag, senza tener conto della particolarità della fattispecie, determini un effetto illegittimo, perché conseguente ad una disparità di trattamento, economicamente penalizzante» per la medesima;

con la stessa sentenza, il Tar Lombardia ha censurato la delibera n. 205/02, sia «perché volta a verificare nuovamente l'adeguatezza, nella fattispecie, di criteri riconosciuti già inadeguati all'esito del giudicato», sia perché volta a «conferire una interpretazione restrittiva della pronuncia alla sola fattispecie delle località servite nella forma associativa consortile [...] atteso che le peculiarità della realizzazione di una rete distributiva in un territorio vasto con profili altimetrici distinti, [...] sussistono in un sistema di tariffe autoritativamente regolate, indipendentemente dalla forma di organizzazione cui pertiene»;

da quanto sopra considerato, il Tar Lombardia ha concluso che il vincolo che caratterizza l'attività dell'Autorità nel caso concreto, «si colloca entro un ambito tracciato, da un lato dalla determinazione a favore delle ricorrenti del vincolo dei ricavi per l'insieme delle località servite, considerate come un'unica località e, dall'altro, nella individuazione specifica di criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante»;

la disciplina di calcolo del vincolo sui ricavi contenuta nell'art. 4 della deliberazione n. 237/00 si basa sulle seguenti caratteristiche del servizio:

a) i costi sostenuti dagli esercenti per la gestione del servizio dipendono dalle caratteristiche della singola località servita e sono crescenti con l'aumentare delle dimensioni della medesima località;

b) la scelta, operata dagli esercenti o dagli enti concedenti, di aggregare più località in un unico ambito è effettuata al fine di trarre vantaggio delle possibili sinergie derivanti dall'aggregazione di singole località servite;

dalle osservazioni sopra riportate consegue che la sopra citata disciplina potrebbe realizzare un effetto economicamente penalizzante solo qualora il costo effettivo per effettuare il servizio in una forma associata su più località, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti, risulti maggiore della somma dei costi deteminabili per ogni singola località gestita separatamente;

in alternativa a quanto considerato al precedente alinea, l'eventuale effetto penalizzante potrebbe essere individuato nel mancato incremento di ricavi che l'esercente avrebbe nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi con riferimento all'ambito tariffario complessivamente inteso; e che tuttavia, tale individuazione determinerebbe, qualora tali ricavi non risultino giustificati da costi effettivi equiparabili, un ingiustificato arricchimento a favore dell'esercente medesimo, in quanto comporterebbe il riconoscimento di una remunerazione superiore a quella assicurata dalla deliberazione n. 237/00 alla generalità degli esercenti;

in considerazione della varietà delle situazioni territoriali che connotano le diverse gestioni del servizio di distribuzione, il maggiore costo effettivo di cui alla precedente lettera *a)*, che potrebbe indurre danno all'esercente, può assumere valori differenti, fino a determinare costi effettivi complessivi equivalenti a quelli di un'unica località virtuale costituita dall'aggregazione delle singole località;

Ritenuto che sia necessario:

definire criteri che consentano di eliminare l'eventuale realizzazione dell'effetto penalizzante sopra descritto, considerando tutte le peculiarità in relazione alle quali l'applicazione della disciplina di calcolo

potrebbe determinare detto effetto, senza tuttavia determinare ingiustificati arricchimenti in capo agli esercenti;

che il costo riconosciuto sulla base dei criteri di cui al precedente alinea assuma valori differenti, fino ad un massimo pari a quello che sarebbe il costo riconosciuto dall'applicazione della formula, qualora le diverse località fossero considerate un'unica località virtuale;

procedere individualmente caso per caso, riconoscendo agli esercenti la facoltà di:

a) dimostrare l'effetto economicamente penalizzante patito in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della propria rete di distribuzione in forma associata estesa su più località in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti;

b) nel caso sia dimostrato quanto indicato alla lettera *a)*, determinare il vincolo dei ricavi, considerando i maggiori costi derivanti da tale gestione;

consentire, al fine di assicurare una rapida e certa definizione del quadro tariffario coerentemente con le scadenze imposte dalla sentenza n. 2438/03 e relativamente agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, agli esercenti che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente alinea, di applicare direttamente le opzioni tariffarie al fine dei conguagli per i medesimi anni termici;

prevedere controlli e ispezioni, anche nel quadro del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza, volti ad accertare la congruenza e la correttezza dei dati e delle dichiarazioni presentate ai fini di cui alla lettera *a)* del terzo alinea;

prevedere sin d'ora i conseguenti provvedimenti sanzionatori che verranno adottati dall'Autorità nel caso dell'eventuale accertamento di dichiarazioni non corrispondenti al vero ovvero nel caso in cui dalla verifica non risulti la prova dei maggiori costi;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00).

Art. 2.

Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 237/00

2.1. All'art. 4, comma 4.1, sono aggiunti i seguenti commi:

«4.1.1. Nel caso di ambiti tariffari formati da più località per i quali, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti, la gestione in forma associata determina, a parità di qualità del servizio, costi superiori alla somma dei costi che sarebbero determinati dalla gestione separata di ciascuna singola località, gli esercenti calcolano il vincolo dei ricavi sommando al vincolo dei ricavi ottenuto ai sensi del comma 4.1, un'ammontare pari alla differenza tra i maggiori costi sostenuti per l'ambito tariffario complessivamente inteso e la somma di quelli determinabili per ciascuna località facente parte dell'ambito gestita separatamente.

4.1.2. Il vincolo dei ricavi di cui al comma 4.1.1 non può essere superiore a quello risultante dalla determinazione del vincolo dei ricavi di cui al comma 4.1 per l'ambito tariffario complessivamente inteso, utilizzando per il calcolo le definizioni dei parametri riportate ai commi 4.2.1, 4.3.1 e 4.3.2.

4.1.3 Gli esercenti degli ambiti di cui al comma 4.1.1:

a) comunicano all'ente concedente di ciascuna località facente parte dell'ambito che l'aggregazione delle località determina costi superiori alla somma dei costi determinabili per singola località, dando evidenza di tale maggiore costo;

b) trasmettono all'Autorità, congiuntamente alla proposta tariffaria, una dichiarazione basata su evidenze contabili e oggettivamente verificabili, dei maggiori costi di cui alla precedente lettera *a)*.

4.1.4. L'Autorità procede alle verifiche dei dati dichiarati, mediante controlli tecnici e ispezioni da svolgere anche in collaborazione con la Guardia di finanza. In caso di dichiarazione non corrispondente al vero, o nel caso in cui dalla verifica non risulti la prova dei maggiori costi, l'Autorità provvederà:

a) alla determinazione delle opzioni tariffarie, ai sensi dell'art. 13, comma 7;

b) ad avviare un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995.».

2.2. All'art. 4, comma 4.2, è aggiunto il seguente comma:

«4.2.1 Nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi di cui al comma 4.1.1, NU e LR di cui al comma 4.2 rappresentano:

NU, il numero totale di clienti attivi nell'ambito tariffario, pari alla somma dei clienti attivi in ciascuna località appartenente all'ambito;

LR, la lunghezza totale delle reti utilizzate nell'ambito, espressa in metri, esclusi gli impianti di derivazione di utenza che si estendono dalla condotta stradale fino al gruppo di misura.»

2.3 All'art. 4, comma 4.3 è aggiunto il seguente comma:

«4.3.1 Nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi di cui al comma 4.1.1, i parametri di cui al primo, al terzo, al quarto, al nono e all'undicesimo alinea del comma 4.3, rappresentano:

CID, il capitale annuo riconosciuto necessario allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas nell'ambito tariffario;

POP, la popolazione residente nell'ambito servito, pari alla somma delle popolazioni residenti in ciascuna località dell'ambito, relativa al 1999, come ricavata dal rapporto dell'Istat «popolazione e movimento anagrafico dei comuni»;

AM, un fattore correttivo per i maggiori costi propri delle grandi aree metropolitane, ed assume il valore:

$AM = (MAXPOP - 500.000)^{0,0354}$ se MAXPOP è maggiore di 500.000;

AM = 1 se MAXPOP è minore o uguale a 500.000, dove MAXPOP è pari al massimo dei valori assunti dalla popolazione residente in ciascuna località dell'ambito;

APF, l'anno solare in cui è stata registrata la prima fornitura di gas nelle località dell'ambito, indipendentemente dalla titolarità della gestione;

h_0, h_1, h_2, h_3 e h_4, i coefficienti fissati dall'Autorità per tutto il territorio nazionale che assumono i valori indicati nella tabella 2 dell'allegato 2. La zona altimetrica da utilizzare per la determinazione del coefficiente h_1 è pari alla media, pesata sul numero di utenti e arrotondata all'intero, delle zone altimetriche delle località che formano l'ambito. Nel caso in cui nell'ambito siano presenti impianti utilizzati per la distribuzione di tipi di gas differenti, il coefficiente h_3 assume il valore corrispondente al gas distribuito al maggior numero di utenti.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. Per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 gli esercenti che determinano il vincolo dei ricavi ai sensi dell'art. 4, comma 4.1.1, della deliberazione n. 237/00 come modificata dal presente provvedimento, applicano le opzioni tariffarie determinate sulla base del medesimo comma, dopo averle trasmesse all'Autorità, congiuntamente alla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 4.1.3, lettera *b)*, della medesima deliberazione, entro e non oltre il 10 settembre 2003.

3.2. Per le opzioni tariffarie relative all'anno termico 2003-2004, il termine di cui all'art. 12, comma 12.2, della deliberazione n. 237/00 è fissato al 30 settembre 2003.

3.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore, dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: RANCI

03A09716

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 maggio 2002, n. 91/02, in attuazione dell'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Deliberazione n. 90/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

Premesso che:

l'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di seguito: legge n. 273/2002), riconosce ai «soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale», il «diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni»;

con deliberazione 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 125, del 30 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 91/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha regolato la medesima materia disciplinata dal diritto di allocazione di cui al precedente alinea, disciplinando l'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), con riferimento, al solo utilizzatore che sostenga il costo delle «opere necessarie per la costruzione di nuovi terminali di Gnl e per il loro potenziamento», e limitatamente alla nuova capacità di rigassificazione entrata in servizio non oltre il 31 dicembre 2010, e comunque «fino al raggiungimento di una capacità complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 (venticinque) miliardi di metri cubi per anno, misurata alle condizioni standard»; e che, ai fini di promuovere la realizzazione di nuova capacità, garantendo certezza negli investimenti mediante il rispetto di detti limiti, l'art. 4 della citata deliberazione disciplina un procedimento mediante il quale l'Autorità accerta la titolarità dell'accesso prioritario;

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE), prevede, all'art. 22, una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una deroga, da valutare caso per caso, alle disposizioni generali in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl; e che il potere di decisione sulla deroga viene intestato direttamente all'autorità, con la facoltà per lo Stato membro di prevedere che l'autorità di regolazione presenti «all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti la decisione formale» il proprio parere sulla richiesta di deroga;

il regime descritto al precedente alinea, pertanto, non risulta direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, fintanto che lo stesso art. 22 non venga attuato dal legislatore; e che a tal fine, allo stato, è in fase di discussione in Parlamento un disegno di legge per l'attuazione della citata direttiva;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/2000;

la legge n. 273/2002;

Viste:

la deliberazione n. 91/02;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 147, del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl.

Considerato che:

l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002, prevede che la nuova capacità sia allocata in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE, la quale attribuisce agli Stati membri, in fase di attuazione, la facoltà di scegliere se impostare la disciplina dell'accesso alle infrastrutture di rete sulla base di un regime di accesso regolato ovvero negoziato;

detta scelta attribuita dalla citata direttiva, è stata esercitata dal legislatore nazionale mediante il decreto legislativo n. 164/2000, con la previsione di un regime di accesso regolato, con la conseguenza che la disposizione di cui al precedente alinea fa salva la potestà regolatoria dell'Autorità in merito alla definizione delle condizioni di accesso al servizio;

l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002 introduce, modificando la disciplina posta dalla deliberazione n. 91/02, un diritto di allocazione:

a) riconosciuto anche a soggetti diversi dagli utilizzatori del terminale;

b) riconosciuto senza limitazioni alla nuova capacità realizzabile;

c) che sorge con riferimento al momento delle attività strumentali per la realizzazione dei nuovi terminali, assumendo una accezione dinamica di realizzazione;

d) che non richiede l'attività di accertamento da parte dell'Autorità, disciplinata nell'art. 4 della deliberazione n. 91/02;

la direttiva 2003/55/CE conferma le scelte operate dai legislatori nazionali in sede di attuazione della direttiva 98/30/CE, risultando confermata pertanto, relativamente all'ordinamento italiano, la scelta del regime di accesso regolato sancita dal decreto legislativo n. 164/2000;

solo a seguito dell'attuazione da parte del legislatore nazionale dell'art. 22, della direttiva 2003/55/CE, sarà definito il regime procedurale per il riconoscimento delle deroghe individuali, fatto salvo il potere dell'Autorità di definire criteri per l'allocazione della capacità;

alcuni operatori interessati alla realizzazione di nuovi terminali hanno rappresentato l'esigenza che la disciplina della decadenza dal diritto di allocazione e dall'accesso prioritario tenga conto della prassi del commercio internazionale del Gnl, caratterizzata da contratti di lungo termine recanti la previsione di ampi margini di flessibilità e di clausole che consentono alla parte acquirente di ridurre i ritiri di gas in un anno con l'obbligo di recupero negli anni successivi; e che pertanto l'attuale disciplina della decadenza risulta incoerente con l'esigenza di assicurare tali flessibilità;

da quanto sopra considerato, consegue che, fino all'attuazione delle previsione di cui all'art. 22 della direttiva 2003/55/CE, rimane fermo la disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002; e che tale conclusione è stata recepita anche nel disegno di legge attualmente in discussione al Parlamento, sopra citato;

Ritenuto che sia opportuno:

adeguare, al fine di garantire la certezza del quadro regolatorio attualmente vigente agli operatori interessati alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, adeguare la disciplina posta con la deliberazione n. 91/02, alle modifiche introdotte con l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002;

modificare la disciplina della decadenza dal diritto contenuta nell'art. 5 della deliberazione n. 91/2002, coerentemente con le esigenze sopra rappresentate;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 maggio

2002, n. 91/2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 125, del 30 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 91/02). Per legge n. 273/2002 si intende inoltre la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 2.

Modifiche della deliberazione n. 91/02

2.1 La rubricazione della deliberazione n. 91/02 è sostituito dal seguente:

«Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti»

2.2 L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano il diritto di allocazione che l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002 riconosce ai soggetti che sostengono, anche mediante ricorso alla finanza di progetto, il costo delle opere necessarie per la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e per il potenziamento di terminali esistenti.

2.3 L'art. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 3.

Diritto di allocazione

3.1 I soggetti titolari del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002, negoziano le condizioni economiche per l'utilizzo o per la cessione della capacità oggetto del diritto, mediante procedure trasparenti.

3.2 Le condizioni economiche di cui al comma 3.1 sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

3.3 I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano all'Autorità, entro sessanta giorni dall'entrata in servizio della nuova capacità, comunicazione dei seguenti dati:

a) indicazione della capacità complessiva del terminale e della data di entrata in servizio di tale capacità;

b) determinazione della quota di capacità oggetto del diritto di allocazione;

c) indicazione dei soggetti titolari del diritto di allocazione, ovvero, qualora la titolarità spetti allo stesso soggetto che detiene il terminale, dei soggetti ai quali la capacità oggetto del diritto è stata allocata.»

2.4 L'art. 4 è soppresso.

2.5 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.4:

a) la numerazione e la rubrica dell'art. 5 «Decadenza dall'accesso prioritario» sono modificate in art. 4 «Decadenza dal diritto di allocazione»;

b) la numerazione dell'art. 6 «Disposizioni transitorie e finali» è modificata in art. 5 «Disposizioni transitorie e finali»

2.6 All'art. 4:

a) il comma 4.1 è sostituito dal seguente comma:

«4.1 Il mancato utilizzo su base annuale, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del soggetto, di una quota superiore al 20% (venti per cento) della capacità di rigassificazione oggetto del diritto di allocazione, determina la decadenza dal diritto di allocazione per l'intera capacità per l'anno successivo.»

b) al comma 4.2, le parole «dei soggetti titolari dell'accesso prioritario» sono sostituite dalle parole «dei soggetti titolari del diritto di allocazione»;

c) al comma 4.3, le parole «La quota di capacità di cui al comma 5.1., nonché la quota di nuova capacità alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dell'art. 3» sono sostituite dalle parole «La quota di capacità di cui al comma 4.1., nonché la quota di nuova capacità alla quale non si applica il diritto di allocazione».

2.8 All'art. 5, comma 5.2, alle parole «la quota di nuova capacità cui è accertato l'accesso prioritario» sono sostituite le parole «la quota di nuova capacità oggetto di diritto di allocazione».

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Nel sito internet dell'Autorità è pubblicato il testo della deliberazione n. 91/02 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: RANCI

03A09715

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Giovanni Evangelista, in Vado Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Giovanni Evangelista, con sede in Vado Ligure (Savona), frazione Valle.

03A10049

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Fondazione San Facio», in Cremona

Con decreto del Ministero dell'interno in data 20 agosto 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione San Facio», con sede in Cremona.

03A10050

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa Religiosa del Noviziato Dehoniano, in Vitorchiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa Religiosa del Noviziato Dehoniano, con sede in Vitorchiano (Viterbo).

03A10051

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Madonna di Olgiastra, in Lanusei

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia Madonna di Olgiastra, con sede in Lanusei (Nuoro).

03A10052

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia Cattedrale Basilica di S. Sabino, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, la Parrocchia Cattedrale Basilica di S. Sabino, con sede in Canosa di Puglia (Bari), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia Concattedrale Basilica S. Sabino, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

03A10053

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di Gesù Redentore nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano, in Modena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, la Parrocchia di Gesù Redentore nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano, con sede in Modena, ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di Gesù Redentore», con sede in Modena.

03A10054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32767 del 5 agosto 2003, è annullato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Foderauto Bruzia S.p.a. con sede e unità in Belvedere Marittimo (Cosenza), limitatamente al periodo dal 10 maggio 2003 al 14 ottobre 2003.

03A09940

Provvedimenti concernenti l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32764 del 5 agosto 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta Arredamenti Ovadesi S.r.l. (già Arredamenti Lai), con sede e unità in Ovada (Alessandria), per il periodo dal 31 gennaio 2003 al 30 luglio 2003.

Con decreto n. 32743 del 5 agosto 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta Industrie Benfra S.p.a., con sede in Roma, unità di Buccino (Salerno), per il periodo dall'8 giugno 2003 al 7 dicembre 2003.

Con decreto n. 32744 del 5 agosto 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta Hemmond S.p.a. con sede e unità in Bastia Umbra (Perugia), per il periodo dal 29 giugno 2003 al 28 dicembre 2003.

03A09941

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32741 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Biasi S.p.a., con sede in Verona, unità di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32742 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristruttura-

zione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Cromos Tintoria Nuove Fibre S.p.a., con sede e unità in Cerro Maggiore (Milano), uffici di Milano, per il periodo dal 1º marzo 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 32745 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Axaff S.r.l., con sede in Belcreda di Gambolò (Pavia), unità di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 aprile 2005.

Con decreto n. 32746 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Compagnia Generale Abbigliamento S.r.l., con sede in Roma, unità di Tivoli (Roma), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 32747 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Rizzi S.p.a. 1857, con sede e unità in Modena, per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32748 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Uniloy Milacron, con sede e unità in Magenta (Milano), per il periodo dal 31 marzo 2003 al 30 marzo 2004.

Con decreto n. 32749 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta Multimoda Fashion S.p.a. dal 30 maggio 2003 Alcado S.p.a., con sede in Castrezzato (Boario Terme), unità di:

Bareggio (Milano);

Castrezzato (Brescia),

per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32750 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Fapa S.p.a., con sede in Torino, unità di Beinasco (reparto montaggio - assembl.) (Torino), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 9 marzo 2004.

Con decreto n. 32751 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione azindale, legge n. 223/1991 della ditta Olivetti I-Jet S.p.a., con sede in Torino, unità di:

Arnad (Aosta);

Scarmagno (Torino),

per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 32752 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Lanificio F.lli Bertotto, con sede e unità in Biella, per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 32753 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Tanino Crisci S.r.l., con sede in Milano, unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 1º giugno 2004.

Con decreto n. 32754 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Maem S.r.l., con sede e unità in Colleretto Giacosa (Torino), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 32755 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Marconi Sud S.p.a., con sede in Roma, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32756 del 5 agosto 2003, è approvato iI programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta GI.PI. S.r.l., con sede in Aversa (Caserta), unità di Strada Consortile - Asi Carinaro (Caserta), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32757 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Manifattura di Legnano S.p.a., con sede in Legnano (Milano), unità di Nembro (Bergamo), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32758 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Valentino S.p.a., con sede in Milano, unità di:

Ozegna (Torino);

via Reiss Romoli, 44 - Torino,

per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32759 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Raffaele Alois & C. S.r.l., con sede e unità in Caserta, per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32760 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Dipiudi Ambiente S.p.a., con sede in Roma, unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 2003 al 14 aprile 2004.

Con decreto n. 32761 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Notting Hill S.r.l., con sede in Teverola (Caserta), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 32762 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Riello S.p.a., con sede in Legnago (Varese), unità di Lecco, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32763 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta San Marco Imaging S.r.l., con sede e unità in Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 6 maggio 2003 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 32765 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.a, con sede in Parma, unità Revere (Mantova), per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 32766 del 5 agosto 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta Ico Montaggi Sud S.p.a., con sede e unità in Floridia (Siracusa), per il periodo dal 12 maggio 2003 al 11 maggio 2004.

03A09942

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32769 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 20 febbraio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area delle province di Bologna e Firenze - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Firenze-Bologna tra le progressive km 4+884 e km 71+500.

Con decreto n. 32770 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 agosto 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Messina - Imprese impegnate nei lavori di costruzione Autostrada Messina-Palermo - Lotto 27, secondo stralcio, prolungamento Patti-Buonfornello, tratta Caronia/S. Stefano di Camastra.

Con decreto n. 32771 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 10 novembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di «collegamento ferroviario Carini/Punta Raisi».

Con decreto n. 32772 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 dicembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione e completamento del palazzo ex Aeronautica militare da adibire a sede del Comando regionale della Guardia di finanza.

Con decreto n. 32773 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 maggio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Castro dei Volsci (Frosinone) - Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione delle gallerie Collevento, Selvapiana, Collepece e Selvotta nel cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tratta Roma-Napoli - Lotto 2.1.

Con decreto n. 32774 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 settembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo - Imprese impegnate nelle opere di costruzione del lotto n. 30, II stralcio «Pollina» tra la progressiva km 139+650,00 e km 140+693,62 della pista per Palermo e tra la progressiva km 139+580,58 e km 140+620,05 della pista per Messina della lunghezza media di km 1+041,55 Autostrada Messina-Palermo.

Con decreto n. 32775 del 5 agosto 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 gennaio 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Spezzano Terme (Cosenza) - Imprese impegnate nei lavori di costruzione del III tronco strada delle terme, S.S. 533 (San Marco Argentano) svincolo Spezzano Terme autostrada SA-RC I lotto innesto S.S. 533 - Svincolo Roggiano Gravina (Cosenza).

03A10005

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Approvazione della variante al P.R.T. del comune di Bitonto-Giovinazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Omissis)

Delibera:

(Omissis).

2. Di prendere atto dell'intervenuto accoglimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, ed in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2 commi 11, 11-*bis* e 11-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, da parte della regione Puglia della proposta di variante al piano regolatore territoriale, piano particolareggiato, Agglomerato di Bitonto-Giovinazzo come riportata sui seguenti elaborati: Tav. U1 - Relazione di progetto; Tav. U2 - N.T.E. - Norme Tecniche di Esecuzione; Tav. U3 - Individuazione dell'area di intervento; Tav. U4 - Stato attuale con individuazione preesistente; Tav. U5 - Planimetria di progetto; Tav. U6 - Planimetria generale trasposta su linee catastali; Tav. U7 - Viabilità e infrastrutture con sezioni tipo; Tav. U. Allegato 1 - Relazione geologica di area.

3. Il piano di che trattasi sarà attuato mediante piani di utilizzo delle singole maglie. Le aree a verde e servizi saranno definite nel rispetto della destinazione max del 40% per i servizi, comportando una estensione delle aree a verde pari all'11,16% dell'intera superficie dell'agglomerato.

4. Di attribuire alla presente variante di piano regolatore validità ed efficacia di variante di piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in virtù dell'art. 21 del testo coordinato di legge 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, e della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, su tutela ed uso del territorio, nel complesso dei territori dei comuni di Adelfia, Bari, Bitonto, Capurso, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Triggiano e Valenzano.

5. I piani regolatori intercomunali, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione dei comuni di cui al punto 4 dovranno uniformarsi al presente piano regolatore territoriale, come variato, ai sensi della legislazione vigente.

6. Le norme tecniche di esecuzione, così come variate, hanno validità ed efficacia nell'agglomerato industriale di Bitonto Giovinazzo. *(Omissis)*. Visto per la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa in materia.

Il commissario straordinario: MATERA

03A09943

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi identicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
196 AL	CARLO LENTI S.n.c.	Valenza	2
197 AL	BALDI & C. Snc.	Valenza	1
280 AL	BERGONZELLI Carlo S.r.l.	Valenza	3
301 AL	ANNARATONE di ANNARATONE M. & C. S.a.s.	Valenza	6
393 AL	BAGLIANI ARGENTERIE 393 AL	Alessandria	4
408 AL	CANTAMESSA Franco & C.	Valenza	7
419 AL	LOMBARDI S.r.l.	Valenza	34
520 AL	TERZANO F.LLI S.r.l.	Valenza	1
605 AL	FRASCAROLO SILVIO dii Frascarolo Claudio	San Salvatore M.	6
619 AL	CAVINI Maurizio	Valenza	2
704 AL	COSTANTINO ROTA di Cremonini & Malfatti	Valenza	2
925 AL	FERRARIS FERRUCCIO E FIGLI S.r.l.	Valenza	4
971 AL	ENRICO GORETTA & C. S.r.l.	Alessandria	9
1002 AL	DE GASPARI Giuseppe & C.	San Salvatore M.	9
1017 AL	LUCIANO CAVALLI S.r.l.	Valenza	8
1031 AL	BARBERO & RICCI S.n.c.	Valenza	4
1040 AL	LANZA Carlo S.n.c.	Valenza	6
1063 AL	BUZIO LUCIANO S.r.l.	Valenza	20

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
1126 AL	STEFANO PALLAVICINI E C. S.n.c.	Valenza	1
1248 AL	STAURINO FRATELLI S.r.l.	Valenza	15
1317 AL	PICCIO Giancarlo S.r.l.	Valenza	2
1413 AL	GALDIOLO F.LLI S.r.l.	Valenza	12
1475 AL	VARONA Guido S.r.l.	Valenza	10
1484 AL	ARATA GIOIELLI di ARATA Giampiero & C. S.n.c.	Valenza	1
1490 AL	AMELOTTI Libero	Valenza	2
1527 AL	ROTA Franco S.a.s.	Valenza	7
1536 AL	LA FABBRICA DELL'ORO S.r.l.	Valenza	3
1614 AL	BONETTO FRATELLI S.r.l.	Valenza	16
1674 AL	RIZZETTO Benito	Pecetto	1
1728 AL	REPOSSI Nilo	Valenza	5
1761 AL	PANELLI Mario & C. S.a.s.	Valenza	1
1801 AL	BOTECCHI IVO S.n.c.	Valenza	7
1885 AL	O.P.M. di PICCIONE Massimiliano	Valenza	25
1970 AL	BIG BAG S.r.l.	Valenza	2
2043 AL	CANEPARI Luigi	Valenza	4
2084 AL	COPPO LUIGI S.r.l.	Valenza	1
2123 AL	ORSINI S.a.s. di Nando Orsini e figlio	Valenza	8
2134 AL	ITALGOLD S.r.l.	Valenza	1
2155 AL	BIBIGI' S.r.l.	San Salvatore M.	3
2259 AL	F.G.M. di MARSIGLIO e FRANCESCON S.n.c.	Valenza	1

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
2341 AL	FABRIS F.LLI	Valenza	1
2415 AL	GORVA di GARDINI Augusto & C. S.a.s.	Valenza	13
2500 AL	ALFIERI & ST. JOHN	Valenza	11
2521 AL	BORASIO-JANNELLI S.r.l	Valenza	2
2616 AL	DEVECCHI Stefano & C. S.n.c.	Valenza	18
2621 AL	IL CROGIOLO di COSTANTINI & ROSSI S.n.c.	Valenza	1
2682 AL	GRECO F.LLI S.r.l.	Valenza	1
2739 AL	NOVARESE Paolo & C. S.a.s.	Valenza	5
2869 AL	BELLINI di BELLINI Roberto	Valenza	4
2933 AL	VANITY S.r.l.	Valenza	2
3071 AL	GILORO S.r.l.	Valenza	5
3286 AL	LEONARDO S.r.l.	Valenza	9
3417 AL	MAIORANA GIOIELLI S.r.l.	Valenza	2
3500 AL	ORO ADDOSSO S.r.l	Casale M.to	1
3525 AL	GIOIELLI DI VALENZA S.r.l.	Valenza	3
3538 AL	GIOIELLI DUEMILA di Giordano ZANON	Valenza	3
3562 AL	NOVA GIOIELLI di CAPRA Roberta & C.	San Salvatore M.	11
3640 AL	VEGA OGGETTI D'ORO S.a.s.	San Salvatore M.	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

03A09679

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 luglio 2003 del Ministero per i beni e le attività culturali recante: «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2003)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, seconda colonna, all'art. 3, comma 3, al quarto rigo, dove è scritto: «... *il beneficiano*, è tenuto alla restituzione ...», leggasi: «... *il beneficiario*, è tenuto alla restituzione ...».

03A10111

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501208/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77